



CIRCOLARE N. 39

**ALLA
ATTENZIONE**

**DEI DOCENTI E
DEGLI STUDENTI
SEDE**

OGGETTO: FORMAZIONE studenti equiparati a lavoratori

Come previsto dal art. 2 del D. Lgs. 81/08 e dalle linee guida del Miur sulla gestione della sicurezza nelle attività di ASL, gli studenti quando sono in laboratorio o in alternanza scuola lavoro sono equiparati a lavoratori, quindi devono ricevere la formazione generale (4 ore), la formazione specifica (8 ore) e 5 ore di aggiornamento in 5 anni, secondo l'accordo stato regioni del 21.12.2011.

Visto che l'ASL inizia alla fine del terzo anno di studi, occorre aver fatto la formazione delle 12 ore prima dell'inserimento in azienda, come dichiarato nella CONVENZIONE scuola/azienda.

La formazione generale e specifica, inclusi regolamenti e procedure di esecuzione delle esercitazioni, è a carico dei docenti laureati di laboratorio e/o ITP in possesso dei requisiti secondo Decreto Interministeriale del 06/03/2013 interpretato dal SIRVESS (vedi note) .

I dipartimenti coinvolti sono tenuti a programmare e verificare le attività di formazione previste.

INDICAZIONI PER I DIPARTIMENTI

Di seguito si indicano le ore e i contenuti minimi della formazione per gli studenti equiparati:

• Dipartimento di TTRG: formazione generale (classi prime)	4 ore
• Dipartimento di Fisica (classi prime) regolamento di laboratorio, rischio elettrico e termico, DPI, procedure esercitazioni	2 ore
• Dipartimento di Scienze motorie e sportive • Regolamento palestre, MMC, posture	2 ore
• Dipartimento di Chimica (biennio e triennio) regolamento di laboratorio, rischio chimico, DPI, etichettatura, procedure esercitazioni)	biennio 2 ore triennio 6 ore
• Dipartimento di Elettronica/Elettrotecnica Informatica e telecomunicazioni regolamento di laboratorio, rischio elettrico, DPI, rischio meccanico, rischio incendio, rumore, vibrazioni, procedure esercitazioni	6 ore
Laboratorio di tecnologie Informatiche (classi prime) Rischio videoterminale	2 ore
• Dipartimento di Meccanica/logistica regolamento di laboratorio, rischio meccanico, rischio elettrico, rischio termico, DPI, rischio incendio, rumore, vibrazioni procedure di esercitazione)	6 ore

Si ricorda che l'accordo Stato Regioni indica **la durata minima di ore da dedicare alla formazione**, quindi all'interno dei dipartimenti si deciderà l'eventuale aggiunta di ore di formazione in particolare all'inserimento di una nuova attrezzatura o di una nuova esercitazione o a richiamo di norme e regolamenti

Il materiale per la formazione, secondo l'accordo STATO REGIONI è disponibile su piattaforma MOODLE.

Le lezioni devono essere registrate sul registro elettronico come ore di Alternanza Scuola Lavoro.

NOTE Di seguito si riporta l'interpretazione del Decreto Interministeriale del 6/3/2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, nella sua applicazione all'ambito scolastico.

Possono svolgere attività di docenza in corsi di formazione generale e in corsi o interventi di formazione o aggiornamento specifici ai sensi dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011, insegnanti di ruolo (ovvero in possesso di abilitazione all'insegnamento):

- che svolgono il ruolo di Responsabili SPP con almeno 6 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- che svolgono il ruolo di Addetti SPP con almeno 12 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- che svolgono il ruolo di RLS con almeno 3 anni di nomina o elezione formale e in regola con la formazione e gli aggiornamenti obbligatori per il suo ruolo (in base al criterio n. 5 del DI)
- in possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ad es. Chimica, Fisica, Scienze, Biologia, Diritto, discipline tecniche, ecc.(in base al criterio n. 2 del DI)

Il personale scolastico che non possiede l'abilitazione all'insegnamento (insegnanti non di ruolo e personale ATA) può svolgere l'attività di docenza in oggetto solo ad almeno una delle seguenti condizioni supplementari alle precedenti:

- se ha seguito e superato un corso per formatori di almeno 24 ore
- se può autocertificare di aver fatto almeno 32 ore di docenza negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- se può autocertificare di aver fatto almeno 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Il ruolo di incaricato di PS o di addetto antincendio non costituisce condizione sufficiente per svolgere l'attività di docenza in oggetto.

Vicenza, 27 settembre 2016

Il Dirigente Scolastico

F.to prof. Alberto FRIZZO